



Città di Foggia
PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SINDACALE
nr. 35 del 29/04/2020

OGGETTO: Misure di contenimento del contagio da COVID-19 Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 214 del 28/04/2020 Disposizioni applicative sul territorio regionale dei D.P.C.M. 10 aprile 2020 e 26 aprile 2020- Revoca limitazioni di cui alle Ordinanze Sindacali n. 31/2020 e n. 33/2020

IL SINDACO

VISTI il D.P.C.M. 10 aprile 2020 e 26 aprile 2020 recanti misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, che qui s'intendono integralmente richiamati;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 214 del 28 aprile 2020 emanata ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della Legge 833/1978, contenente disposizioni applicative sul territorio regionale pugliese in materia di ristorazione con asporto;

PRESO ATTO che nell'Ordinanza n. 214 del 28 aprile 2020 del Presidente della Regione Puglia, viene consentita, ai sensi dell'art. 1, con efficacia immediata, la ristorazione con asporto da parte degli esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), con l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali ed il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

VISTE le proprie Ordinanze n. 31 dell'11 aprile 2020 e n. 33 del 16/04/2020, con le quali, tra le diverse misure prescrittive adottate, veniva disposta fino al 3 maggio 2020:

- la chiusura nei giorni feriali alle ore 19:00, compreso il sabato non festivo, assicurando l'orario continuato, per tutte le attività commerciali autorizzate dal D.P.C.M. del 10 aprile 2020, ad eccezione delle farmacie, delle parafarmacie, delle edicole, dei distributori per l'erogazione di carburante per autotrazione, e della attività autorizzate alla consegna a domicilio, limitatamente a tale servizio da effettuarsi nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia;
- La chiusura, per l'intera giornata, la domenica e nelle giornate festive infrasettimanali;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

Per quanto premesso, ritenuto e considerato, in ragione delle situazioni di fatto e ai principi e alle disposizioni di diritto sopra enunciati;

ORDINA

per tutte le attività commerciali autorizzate dai D.P.C.M.:

- **la revoca della limitazione oraria di chiusura alle ore 19:00, di cui alle proprie Ordinanze n. 31 dell'11 aprile 2020 e n. 33 del 16/04/2020, compreso il sabato non festivo;**
- **la revoca della chiusura, per l'intera giornata, la domenica e nelle giornate festive infrasettimanali;**

DISPONE

- **la chiusura al pubblico di tutte le attività commerciali autorizzate dal D.P.C.M. entro e non oltre le ore 20:30;**
- **la chiusura al pubblico dei pubblici esercizi che effettuano produzione e somministrazione di alimenti e bevande per asporto entro e non oltre le ore 23:00;**
- **la vendita a domicilio resta consentita.**

In osservanza dell'art. 1 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 214 del 28/04/2020 Sindacale, **l'asporto da parte dei pubblici esercizi che effettuano produzione e somministrazione di alimenti e bevande dovrà rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali ed il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.**

La ristorazione per asporto, in aggiunta al servizio della consegna a domicilio effettuato nel più rigoroso rispetto delle normative vigenti in materia, sia da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti che da parte delle attività artigianali, **è consentita dietro l'osservanza delle seguenti specifiche e stringenti misure di esercizio, allo scopo di evitare assembramenti:**

- necessità di previo appuntamento telefonico o on line di ordinazione;
- ritiro dei prodotti ordinati tramite appuntamenti dilazionati nel tempo;
- ingresso per il ritiro dei prodotti ordinati di un cliente per volta;
- esclusione di ogni forma di consumo sul posto;
- esclusione di ogni forma di consumo nelle immediate vicinanze delle attività da asporto;
- rispetto dei protocolli di sicurezza previsti dai DPCM in vigore.

La validità della presente ordinanza decorre dal 29 aprile 2020 fino al 17 maggio 2020.

Per la violazione degli obblighi di cui alla presente ordinanza si applica l'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, secondo le specifiche tipologie di violazione con l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative e secondo le modalità ivi previste.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Foggia;
- la trasmissione di copia, per i provvedimenti di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
 - Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia;
 - Servizio Integrato Attività Economiche;

- Associazioni di categoria di commercio e commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello locale;
- Prefetto della Provincia di Foggia;
- Regione Puglia;
- Questore di Foggia;
- Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Foggia;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- Provincia di Foggia;

Il Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia e le delle Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Capo dello Stato ed al TAR di Puglia rispettivamente nel termine di 120 (centoventi) giorni o 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente atto. Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito internet comunale.



IL SINDACO
Franco Landella